

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



## **Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

**I**

L'ordinanza del 19 dicembre 1966<sup>1</sup> sull'imposta preventiva è modificata come segue:

*Art. 14a cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le società i cui conti annuali sono integralmente o in parte consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.

<sup>3</sup> La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera di un gruppo garantisce un'obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo e i fondi trasferiti dalla società estera alla società svizzera del gruppo superano l'ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo.

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS 642.211

